

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. *PREMESSA*

La Direttiva 2013/55/UE, che modifica la precedente direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, mira a rafforzare il mercato interno e a promuovere la libera circolazione dei professionisti, garantendo nel contempo un più efficace ed efficiente sistema di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. La direttiva 2013/55/UE ha introdotto nuovi istituti ed ha apportato alcune modifiche a quelli già esistenti, che rappresentano il nodo centrale dello schema di decreto legislativo. Ha conferito maggior valore al sistema IMI (Informazione del Mercato Interno), quale strumento di cooperazione amministrativa fra gli Stati Membri, rendendolo obbligatorio e prevedendo, altresì, al suo interno, l'ulteriore funzione di notifica dei titoli e delle università riconosciute. In riferimento a quest'ultimo aspetto, la direttiva 2013/55/UE ha previsto che, a seguito delle citate notifiche, la Commissione europea possa adottare atti delegati per la modifica dell'allegato V della direttiva de qua, relativo alle professioni a riconoscimento automatico.

Le principali novità introdotte dalla direttiva sono rappresentate da:

- la tessera professionale europea, quale strumento di semplificazione per la libera circolazione dei professionisti;
- l'istituto dell'accesso parziale alle professioni;
- il meccanismo di allerta per le professioni aventi ripercussioni sulla salute e la sicurezza pubblica, per quelle inerenti l'istruzione dei minori, nonché per tutte le professioni nel caso di presentazione di documenti falsi nell'ambito della richiesta di riconoscimento delle qualifiche professionali;
- il quadro comune di formazione e le prove di formazione comuni per il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali;
- la revisione di alcuni aspetti della disciplina del sistema generale di riconoscimento;
- la riduzione dell'esperienza professionale richiesta a quei cittadini europei che provengono da Paesi che non regolamentano una data professione, sia nel caso di richiesta di libera prestazione di servizi che in quello di richiesta di stabilimento;
- la valorizzazione dell'acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità acquisite lungo tutto il percorso formativo ed esperienziale;
- il riconoscimento del tirocinio professionale svolto in un altro Stato membro;
- l'accesso centralizzato on line alle informazioni attraverso i punti di contatto unici istituiti con la direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno;
- i centri di assistenza presso le autorità competenti, in sostituzione dei punti di contatti, con rinnovate competenze.

Lo schema di decreto legislativo, in linea con gli obiettivi della direttiva 2013/55/UE, ha lo scopo di dare la garanzia a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro di accedere alla stessa professione e di esercitarla in Italia con gli stessi diritti dei cittadini italiani.

Il principio, peraltro, non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte sul territorio nazionale, purché obiettivamente giustificate e proporzionate. Per l'introduzione dei nuovi istituti sono state previste



norme specifiche che, in alcuni casi, come quello della tessera professionale europea, estendono l'applicabilità del decreto ai cittadini italiani e a quelli europei legalmente stabiliti in Italia.

Lo schema di decreto legislativo modifica e integra il decreto legislativo n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, adeguando le competenze istituzionali già previste e disciplinando esclusivamente gli aspetti strettamente necessari ad assicurare un recepimento completo e corretto della direttiva in questione.

Lo schema di decreto è composto da 45 articoli.

2. COMMENTI RELATIVI ALL'ARTICOLATO

Gli articoli 1, 2 e 3 ampliano l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto legislativo 206/2007 in riferimento ai nuovi istituti dell'accesso parziale, della tessera professionale europea e al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro. Il decreto disciplina anche il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale. Le disposizioni si applicano altresì ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale all'estero e, limitatamente agli articoli relativi alla tessera professionale europea, ai cittadini italiani titolari di una qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia, ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in più di uno Stato membro tra cui l'Italia, nonché ai cittadini UE legalmente stabiliti in Italia.

L'articolo 4 precisa alcune definizioni e ne introduce di nuove, quali quelle di: tirocinio professionale; tessera professionale europea; apprendimento permanente; sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS; professionista pienamente qualificato. A tali definizioni si è ritenuto opportuno aggiungere, per maggiore chiarezza interpretativa, la definizione di "legalmente stabilito", mutuata da quella fornita dalla Commissione europea nella guida all'utente per le procedure di riconoscimento dei titoli professionali.

L'articolo 5 inserisce ulteriori Autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali e attribuisce la competenza per la procedura di rilascio della tessera professionale europea. In particolare, sono stati inseriti: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'Interno, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Comitato olimpico nazionale, ciascuno per le professioni di competenza.

L'articolo 6 introduce gli articoli da 5 bis a 5 septies per disciplinare il nuovo istituto della tessera professionale europea (EPC) e quello dell'accesso parziale. In riferimento alla prima, trattasi di uno strumento di semplificazione, alternativo all'ordinaria procedura, per il riconoscimento delle qualifiche professionali. L'EPC sarà disponibile per le professioni di infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare. Si sostanzia in un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante si scambieranno tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) e potrà essere richiesta sia per la prestazione temporanea e occasionale di servizi, sia per l'esercizio dell'attività in regime di stabilimento. Le procedure per la gestione e il rilascio della tessera professionale europea sono state adottate dalla Commissione con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 del 24 giugno 2015. Con l'introduzione dell'istituto dell'accesso parziale, sarà possibile per il richiedente esercitare la professione per la quale è qualificato nel proprio Stato membro e che si inserisce nell'ambito di una professione più ampia regolamentata in Italia, se le differenze tra l'attività professionale esercitata legalmente nello Stato membro di origine e la professione regolamentata in Italia siano così rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di formazione richiesto nel territorio nazionale per avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso; è richiesto, inoltre, che l'attività professionale possa oggettivamente venire separata dalle altre attività della professione regolamentata. L'accesso



parziale può essere rifiutato per un motivo imperativo di interesse generale e non si applica alle professioni a riconoscimento automatico.

L'articolo 7 trasforma l'attuale punto nazionale di contatto in centro di assistenza che assume compiti di diretto ausilio ai richiedenti interessati ad un riconoscimento professionale. La struttura organizzativa prevede un centro nazionale di assistenza con funzioni di coordinamento nei confronti dei centri di assistenza che saranno istituiti presso ciascuna amministrazione competente.

L'articolo 8 inserisce l'obbligatorietà dei controlli sulla conoscenza linguistica per le professioni che hanno ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti o, nel caso in cui sussista un serio e concreto dubbio sulla sufficiente conoscenza della lingua italiana, in riferimento alla specifica attività che deve essere svolta.

L'articolo 9 introduce l'obbligatorietà dell'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) nell'ambito della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri.

L'articolo 10 introduce il meccanismo di allerta per le professioni ivi elencate, per tutte quelle che hanno ripercussioni sulla salute dei pazienti, per quelle relative all'istruzione dei minori, quando vi sia un provvedimento che limita o vieta ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio della professione totale o parziale sul territorio nazionale. Il meccanismo di allerta scatterà anche, per tutte le professioni, nel caso di falsificazione delle qualifiche professionali nell'ambito di una richiesta di riconoscimento. L'allerta dovrà essere inviata attraverso il sistema IMI dagli ordini e i collegi professionali e, in assenza di questi, dalle autorità competenti. Poiché l'allerta deve essere inviata tempestivamente da quando se ne è avuta conoscenza è stato introdotto l'onere di informazione a carico delle autorità giudiziarie che emettano provvedimenti che incidono sull'esercizio della professione, nei confronti degli ordini e dei collegi professionali e delle autorità competenti.

Gli articoli da 11 a 14 inseriscono alcune novità in merito agli adempimenti necessari per l'esercizio della libera prestazione di servizi temporanea ed occasionale, prevedendo, qualora il richiedente voglia esercitare una professione in Italia che non è regolamentata nel paese di origine, la necessità di dimostrare un solo anno di esperienza professionale. Per le attività stagionali sarà possibile chiedere, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia ed effettuare controlli al fine di verificare il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione. Effettuata la dichiarazione preventiva, che dovrà essere corredata di tutti i documenti, le attestazioni e le certificazioni richieste, il prestatore potrà esercitare l'attività su tutto il territorio nazionale. Per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, per le quali è già prevista la verifica preliminare delle qualifiche professionali, prima di assegnare la misura compensativa, le autorità competenti dovranno verificare che le sostanziali differenze formative non possano essere compensate dall'esperienza o dalle conoscenze, abilità e competenze successivamente acquisite. Le autorità competenti dovranno, poi, assicurare che le procedure, fatta eccezione per la prova attitudinale, possano essere espletate con facilità mediante connessione remota o per via elettronica.

L'articolo 15 rende facoltativa l'indizione della conferenza di servizi nell'ambito della procedura di riconoscimento in regime di stabilimento. Nella norma non si fa più riferimento allo strumento del decreto motivato, sostituito con la generica dizione di provvedimento motivato, in considerazione del fatto che alcune delle nuove autorità competenti utilizzano tipi di provvedimento diversi dal decreto.

L'articolo 16 prevede che anche le procedure per il riconoscimento di una qualifica professionale finalizzate allo stabilimento possano essere espletate, fatta eccezione per le misure compensative, mediante connessione remota o per via elettronica.

L'articolo 17 introduce il principio del riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in un altro Stato Membro a condizione che lo stesso si attenga alle linee guida pubblicate in materia per ciascuna professione che ne preveda lo svolgimento, nel limite ragionevole stabilito.



Gli articoli da 18 a 20, conseguentemente alla soppressione dell'allegato II del decreto contenente l'elenco delle formazioni a struttura particolare, stabiliscono che le stesse dovranno essere certificate dallo Stato membro di origine. Inoltre, anche per lo stabilimento, qualora il richiedente voglia esercitare una professione in Italia che non è regolamentata nel Paese di origine, dovrà dimostrare un solo anno di esperienza professionale.

Gli articoli da 21 a 23 stabiliscono che, nell'assegnare le misure compensative, la Autorità competenti dovranno tener conto delle conoscenze, abilità e competenze formalmente convalidate da un organismo competente dello Stato membro di provenienza. Introduce, inoltre, una deroga al principio della facoltà di scelta prevista per il richiedente sul tipo di misura compensativa, tirocinio di adattamento o prova attitudinale, quando vi siano due livelli di differenza tra il titolo di studio richiesto per una data professione e quello posseduto dal richiedente stesso. Le misure compensative potranno essere entrambe assegnate quando la differenza di livello sia tra il minimo e il massimo previsti dalla norma. Infine è inserito il principio per il quale le autorità competenti possono stabilire il numero di ripetizioni delle misure compensative, cui ha diritto il richiedente, nel rispetto del principio di non discriminazione.

L'articolo 24 pone a carico degli interessati anche gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'attuazione della tessera professionale europea, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro 60 giorni.

L'articolo 25 abroga l'istituto delle piattaforme comuni e gli allegati II e III del decreto legislativo n. 206/2007.

L'articolo 26 introduce, anche per le professioni a riconoscimento automatico, l'attestazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dal professionista nel corso della propria formazione complessiva. Prevede che le notifiche relative a tali professioni debbano essere fatte attraverso il sistema IMI e che la Commissione le pubblicherà attraverso l'emanazione di un atto delegato. Inoltre, entro il 18 gennaio 2016, dovranno essere comunicate alla Commissione, dalle rispettive autorità competenti, le misure adottate per le professioni a riconoscimento automatico, per assicurare l'aggiornamento professionale continuo ai professionisti.

Gli articoli da 27 a 29 introducono alcune novità per la professione di medico chirurgo stabilendo che gli anni della formazione medica di base debbano essere almeno 5 (in precedenza erano 6) e consistano in almeno 5500 ore, spendibili anche in crediti ECTS e cioè in crediti formativi così come introdotti dal Processo di Bologna. E' stata introdotta, inoltre, una novità per il riconoscimento dei titoli italiani, per cui gli Stati membri riconoscono le qualifiche di medico specialista, acquisite in Italia ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, ai medici che abbiano iniziato la loro formazione specialistica dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1° gennaio 1991, nonostante la citata formazione non soddisfi tutti i requisiti previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 206/2007, a condizione che la qualifica sia corredata di un attestato rilasciato dalla competenti autorità italiane da cui risulti che il medico interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attività di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il rilascio dell'attestato.

Gli articoli 30 e 31 introducono alcune novità per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, stabilendo che l'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni (prima erano 10), oppure al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri. Gli anni di studi complessivi, almeno tre, possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti.

Gli articoli da 32 a 34 introducono sia per gli odontoiatri che per i veterinari la possibilità che il percorso formativo possa essere espresso in crediti ECTS equivalenti.



Gli articoli da 35 a 38 introducono alcune novità per la professione di ostetrica stabilendo che l'ammissione alla formazione in ostetricia è subordinato al compimento di almeno dodici anni (in precedenza erano dieci anni) di istruzione scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, oppure il possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2. I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, per beneficiare del riconoscimento automatico, dovranno attestare una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno tre anni; oppure una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno due anni, subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2; o, infine, una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno 18 mesi, subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato. Gli anni di formazione in ostetricia potranno, in ogni caso, anche essere espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti.

Gli articoli 39 e 40 introducono per i farmacisti la possibilità che il percorso formativo sia espresso in crediti ECTS equivalenti.

Gli articoli da 41 a 43 prevedono alcune novità per la professione di architetto, stabilendo che per la sua formazione siano necessari almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario; oppure non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale. Il numero di anni di insegnamento accademico può essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti. Il tirocinio professionale deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico e deve essere effettuato, in ogni Paese, sotto la supervisione di una persona o di un organismo autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine. Il tirocinio professionale è valutato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

L'articolo 44 introduce un nuovo capo, il IV bis, al titolo terzo del decreto legislativo 206/2007, per disciplinare una nuova modalità di riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comune attraverso la previsione del "Quadro comune di formazione" e della "Prova di formazione comune". Per quadro comune di formazione si intende l'insieme di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione; può essere creato anche per le specializzazioni di una professione regolamentata soggetta a riconoscimento automatico, purché tale specializzazione non sia già soggetta al riconoscimento automatico; non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione, a meno che uno Stato membro non decida altrimenti a norma della propria legislazione e, al riguardo, l'Italia ha previsto che l'istituto non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione. La prova di formazione comune è, invece, una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il superamento della prova abilita all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante alle medesime condizioni dei cittadini dello stesso con pari qualifica professionale. L'introduzione dei quadri comuni di formazione e delle prove di formazione comuni è subordinata all'adozione, da parte della Commissione, di atti delegati.

L'articolo 45 introduce due nuovi articoli nel decreto legislativo n. 206/2007: l'uno, volto ad assicurare che siano resi disponibili online, attraverso il punto di contatto unico, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, una serie di informazioni relative alle professioni regolamentate; l'altro, volto a prevedere alcune notifiche alla Commissione europea, previste dalla direttiva a fini di trasparenza.

L'articolo 46 contiene la clausola di invarianza della spesa.



TITOLO: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2012 RELATIVO ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INFORMAZIONE DEL MERCATO INTERNO («REGOLAMENTO IMI»).

TABELLA DI CONCORDANZA

N.B. Per l'attuazione della direttiva 2013/55/UE si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa; pertanto, si indicano anche le disposizioni oggetto di novella.

ARTICOLI DELLA DIRETTIVA 2013/55/UE	ARTICOLI DEL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE	DISPOSIZIONI NAZIONALI MODIFICATE
Art. 1, punto 1	Art. 1	Art. 1 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 2	Art. 2	Art. 2 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 3	Art. 4	Art. 4 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 4	Art. 3	Art. 3 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 5	Artt. 4, 6	Artt. 3 e 5 d. lgs. 206/2007, oltre all'introduzione degli articoli da 5 bis a 5 septies nel d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 6	Art. 11	Art. 9 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 7	Artt. 12 e 13	Artt. 10 e 11 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 8	Art. 9	Art. 8 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 9	Art. 18	Art. 19 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 10	Art. 19	Art. 20 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 11	Art. 20	Art. 21 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 12	Art. 21	Art. 22 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 13	Art. 25	Art. 26 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 14	Art. 12	Art. 10 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 15	Art. 26	Art. 31 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 16	Art. 26	Art. 31 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 17	Art. 26	Art. 31 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 18	Art. 27	Art. 33 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 19	Art. 28	Art. 34 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 20	Art. 28	Art. 34 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 21	Art. 29	Art. 35 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 22	Non necessita di recepimento, in quanto già previsto all'art 36 del d. lgs. 206/2007	
Art. 1, punto 23	Art. 30	Art. 38 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 24	Art. 31	Art. 40 d. lgs. 206/2007



Art. 1, punto 25	Art. 31	Art. 40 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 26	Art. 32	Art. 41 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 27	Non necessita di recepimento, in quanto già previsto all'art. 42 del d. lgs. 206/2007	
Art. 1, punto 28	Art. 33	Art. 43 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 29	Art. 34	Art. 44 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 30	Art. 35	Art. 46 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 31	Art. 36	Art. 47 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 32	Art. 38	Art. 49 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 33	Art. 39	Art. 50 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 34	Art. 40	Art. 51 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 35	Art. 41	Art. 52 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 36	Art. 42	Art. 53 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 37	Art. 43	Art. 55 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 38	Art. 44	Introduzione degli articoli 58 bis e 58 ter d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 39	Art. 16	Art. 17 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 40	Non necessita di recepimento, riferendosi a sistemi organizzativi non utilizzati in Italia	
Art. 1, punto 41	Art. 8	Art. 7 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 42	Art. 17	Introduzione dell'articolo 17 bis d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 43	Non necessita di recepimento, in quanto non esiste un corrispondente titolo nel d.lgs. 206/2007	
Art. 1, punto 44	Artt. 7, 9	Artt. 7, 8 d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 45	Art. 10	Introduzione dell'articolo 8-bis nel d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 46	Art. 45	Introduzione dell'articolo 59-bis nel d.lgs. 206/2007
Art. 1, punto 47	Artt. 7, 12 e 16	Artt. 6, 10 e 17 d. lgs. 206/2007;
Art. 1, punto 48	Non necessita di recepimento, in quanto non si tratta di obblighi a carico degli Stati membri	
Art. 1, punto 49	Art. 45	Introduzione dell'articolo 59-ter nel d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 50	Non necessita di recepimento, in quanto, in parte, già previsto all'articolo 6 del D.Lgs. n. 206/2007 e, per la restante parte, non si tratta di obblighi a carico degli Stati membri	
Art. 1, punto 51	Non necessita di recepimento, in quanto non si tratta di obblighi a carico degli Stati membri	
Art. 1, punto 52	Art. 25	Abrogazione degli allegati II e III d. lgs. 206/2007
Art. 1, punto 53	Art. 16	Art. 17 d. lgs. 206/2007



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

TITOLO: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2012 RELATIVO ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INFORMAZIONE DEL MERCATO INTERNO («REGOLAMENTO IMI»).

Referente: Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato alle politiche e agli affari europei

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La direttiva 2013/55/UE modifica la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo al sistema di informazione del mercato interno (IMI), con l'obiettivo di razionalizzare, semplificare e migliorare le norme per il riconoscimento delle qualifiche professionali. La direttiva 2005/36/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ed ha rappresentato un testo unico sul riconoscimento delle qualifiche professionali, che ha semplificato e reso omogenee le procedure atte ad agevolare la mobilità dei professionisti. A seguito dell'applicazione pratica della normativa è emersa la necessità di un'ulteriore intervento normativo per rendere più efficace ed efficiente il sistema del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, contemperando meglio le esigenze di mobilità con la tutela dei motivi imperativi di interesse generale e dei principi di non discriminazione e proporzionalità. La nuova direttiva, che si traspone con il presente provvedimento, si pone, pertanto, l'obiettivo di favorire maggiormente la mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, considerata fattore di crescita economica e di occupazione, considerato che i professionisti rappresentano il 20% della forza lavoro. Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/55/UE si pone l'obiettivo di assicurare al sistema normativo nazionale una disposizione perfettamente coerente con il diritto europeo e contemporaneamente capace di tener conto di tutte le realtà presenti nei diversi ambiti formativo-professionalizzanti nazionali e dar loro il massimo risalto. La nuova direttiva lascia invariate le procedure previste dalla precedente, sia per la prestazione temporanea ed occasionale di servizi, sia per la richiesta di

stabilimento di un professionista in un altro Stato membro. Tuttavia, per agevolare la mobilità prevede

- la riduzione dell'esperienza professionale richiesta a quei cittadini europei che provengono da Paesi che non regolamentano una data professione, sia nel caso di richiesta di libera prestazione di servizi che in quello di richiesta di stabilimento;
- la valorizzazione dell'acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità acquisite lungo tutto il percorso formativo ed esperienziale;
- il riconoscimento del tirocinio professionale svolto in un altro Stato membro;
- l'accesso centralizzato on line alle informazioni attraverso i punti di contatto unici istituiti ai sensi della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- i centri di assistenza presso le autorità competenti, in sostituzione dei punti di contatto, con rinnovate competenze. la tessera professionale europea

Introduce, inoltre, nuovi istituti di semplificazione, quali l'accesso parziale, il meccanismo di allerta, il quadro comune di formazione e le prove di formazione comuni, nonché la tessera professionale europea per cinque professioni selezionate a livello europeo.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Gli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo, in linea con quelli della direttiva, sono, nel breve periodo, quelli di:

- semplificazione delle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali;
- agevolazione della mobilità dei professionisti anche attraverso rilascio della tessera professionale europea e all'accesso parziale;
- miglioramento della rete di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti nazionali ed europee;
- il rafforzamento delle garanzie per i pazienti;
- la valutazione della regolamentazione relativa a tutte le professioni regolamentate al fine di verificarne proporzionalità e giustificabilità sulla base di un motivo imperativo di interesse pubblico.

Nel medio e lungo periodo gli obiettivi da perseguire saranno quelli di:

- estendere la tessera professionale anche ad altre professioni, ulteriori rispetto alle cinque previste in via di sperimentazione dalla direttiva 2013/55/UE, in linea con gli obiettivi europei;
- adottare i quadri comuni di formazione e/o le prove di formazione comuni quale ulteriore sistema di riconoscimento automatico delle professioni che corrisponderanno ai requisiti previsti dalla normativa europea;
- semplificazione dei quadri normativi relativi ad alcune professioni che possano consentire una maggiore spendibilità all'estero.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso il monitoraggio della mobilità dei professionisti e la banca dati nazionale, collegata alla banca dati della Commissione, che permetterà di verificarne l'aumento o il decremento, per singola professione e per Paese di destinazione o di provenienza. Si allega la scheda dei dati aggregati sulla mobilità 2010/2013, in entrata ed in uscita, delle professioni regolamentate in Italia.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Le autorità competenti per i riconoscimenti sono destinatarie delle disposizioni relative alle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali, al meccanismo di allerta e agli obblighi di cooperazione amministrativa. Si tratta, in particolare, di: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero della giustizia, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'interno, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Destinatari dell'intervento sono anche gli ordini e i collegi professionali, nonché i cittadini italiani e europei, titolari di qualifiche professionali, che potranno utilizzare le procedure e i nuovi istituti ivi previsti.

Complessivamente le professioni regolamentate in Italia sono 176. Cinque di queste, infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare potranno beneficiare della tessera professionale europea.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Le procedure di consultazione di tutti i soggetti interessati, amministrazioni e Parti Sociali, è stata avviata fin dal gennaio 2012, data di inizio dei negoziati a Bruxelles (in sede di Gruppo Stabilimento e Servizi del Consiglio UE) successivi all'adozione della proposta di direttiva di modifica della direttiva 2005/36/CE, pubblicata in data 19 dicembre 2011. La partecipazione alle riunioni del Gruppo (riunioni del 25 gennaio 2012, 12 marzo 2012, 28 marzo 2012, 19 aprile 2012, 12 giugno 2012, 10 luglio 2012, 16 ottobre 2012, 6 novembre 2012, 28 novembre 2012, 13 gennaio 2013, 25 febbraio 2013, 11 marzo 2013, 27 marzo 2013, 15 aprile 2013, 2 maggio 2013, 14 maggio 2013), sono state precedute da uno stretto coordinamento delle amministrazioni competenti e delle Parti Sociali ai fini dell'elaborazione della posizione italiana da sostenere a Bruxelles.

Riunioni specifiche con le amministrazioni sono state convocate al fine di esaminare tutte le innovazioni contenute nella proposta di direttiva.

I punti più dibattuti della proposta hanno riguardato, in particolare, l'introduzione della tessera professionale europea, gli atti delegati, le competenze delle professioni c.d. settoriali a riconoscimento automatico, l'accesso parziale, il quadro comune di formazione, i notai (che sono stati infine esclusi dal campo di applicazione).

Su tali aspetti la Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPE, che ai sensi del vigente decreto legislativo 206/2007 svolge il ruolo di Coordinatore nazionale per l'attuazione della direttiva 2005/36/CE), ai fini della predisposizione della posizione italiana a Bruxelles, ha anche trasmesso alle amministrazioni apposite note con quesiti specifici che richiedevano anche una valutazione circa la possibilità o meno di individuare meccanismi o modalità alterativi per il riconoscimento delle qualifiche professionali, rispetto a quelli che la Commissione UE indicava nella proposta (in particolare in relazione all'accesso parziale, alla tessera professionale e alla possibilità di previsione della stessa anche per le professioni non regolamentate, i Quadri comuni di formazione).

La consultazione delle amministrazioni sulla previsione del silenzio assenso in caso di non decisione delle autorità competenti sul rilascio o meno della tessera professionale, ha portato alla formulazione motivata di una richiesta da parte dell'Italia di parere giuridico del Segretariato del Consiglio UE).

Consultazioni scritte sono state altresì avviate per la predisposizione di punti di intervento dell'Autorità politica in sede di Consiglio Competitività UE e del Consiglio europeo nelle riunioni

nelle quali le problematiche connesse alla nuova direttiva e ai servizi professionali sono state poste all'o.d.g. di tali organismi.

Schede di lettura su tutte le novità della nuova direttiva sono state trasmesse per opportuna informazione anche al Parlamento nazionale.

Dopo l'approvazione definitiva della direttiva, le amministrazioni sono state convocate ai fini dell'esame delle disposizioni approvate e per discutere delle modalità per trasporre le novità introdotte dalla direttiva. Incontri specifici sono stati promossi o accordati agli Ordini e alle categorie professionali per chiarire gli aspetti nuovi della direttiva e il loro impatto interno.

Un convegno sulla tessera professionale europea è stato promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPE) in collaborazione con la Commissione europea per dibattere insieme ad amministrazioni anche europee e alle Parti sociali criticità e vantaggi del nuovo istituto normativo.

Al fine di garantire attuazione all'articolo 59 della nuova direttiva, che prevede un riesame di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni, la Presidenza del Consiglio (DPE) fin dal gennaio 2014 ha avviato un coordinamento con le amministrazioni, gli Ordini/Collegi professionali e le associazioni di categoria per l'aggiornamento della banca dati nazionale collegata a quella della Commissione, propedeutico alla valutazione della conformità della regolamentazione nazionale ai criteri fissati dalla direttiva e all'elaborazione di uno specifico Piano nazionale delle professioni.

Da gennaio 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPE) ha avviato il tavolo di coordinamento per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno mediante decreto legislativo di modifica dell'attuale decreto legislativo 206/2007. Riunioni con tutte le amministrazioni sono state tenute a gennaio, marzo, settembre e ottobre. Sono state anche tenute riunioni con le singole amministrazioni (giustizia, salute, MIUR, lavoro) al fine di esaminare le eventuali criticità settoriali e le proposte di formulazione del decreto di recepimento.

Lo schema di decreto è stato trasmesso al Coordinamento interregionale Professioni (Regione Lombardia) ai fini dell'esame da parte delle Regioni.

Un coordinamento costante è stato tenuto con il Tavolo di coordinamento avviato dal Ministero del lavoro ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 13/2013, relativo alla certificazione delle conoscenze, abilità e competenze connesse alle qualificazioni regionali, (in ragione delle disposizioni della nuova direttiva che prevedono che il riconoscimento della qualifica professionale venga effettuato tenendo conto non solo delle conoscenze (durata del percorso formativo con titolo di studio) ma anche delle competenze e abilità acquisite nel corso della vita) al fine di valutare la una formulazione delle norme del decreto che tenga conto del sistema di qualificazione italiano.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata valutata ed esclusa, in quanto è possibile conseguire gli obiettivi di cui alla sezione 1b solo attraverso il recepimento della normativa europea e, dunque, l'introduzione delle previste modifiche al decreto legislativo 206/2007.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La nuova direttiva contiene innovazioni procedurali e introduce istituti normativi di riconoscimento delle qualifiche non presenti nel nostro ordinamento. Si è reso quindi indispensabile intervenire per trasporre nell'ordinamento le nuove disposizioni ed evitare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia. La legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) ha conferito apposita delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2013/55/UE. E', dunque, necessaria l'adozione di un atto avente forza di legge, anche in considerazione del fatto che si ricorre alla tecnica della novella legislativa, per modificare e integrare il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, con il quale si è data attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva

2005/36/CE, ora modificata dalla direttiva 2013/55/UE. Le nuove disposizioni, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui alla sezione I della presente relazione attraverso l'armonizzazione delle procedure di riconoscimento, sono molto dettagliate e non prevedono scelte opzionali alternative da parte degli Stati membri.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

I professionisti italiani trarranno vantaggio dalle innovazioni introdotte: i titolari di qualifica professionale infatti saranno facilitati nello spostamento verso altri Paesi dalla semplificazione delle procedure introdotte, dalla possibilità di richiedere un accesso parziale alla professione, dalla possibilità di poter chiedere il riconoscimento di parte dei tirocini abilitanti svolti all'estero. I professionisti appartenenti alle cinque professioni scelte dalla Commissione potranno ridurre la mole dei documenti e delle traduzioni certificate da presentare. Un'apposita "repository" nell'ambito del sistema IMI (sistema di informazione del mercato interno utilizzato per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti degli Stati membri permetterà di identificare per ciascun Paese i fac-simili dei documenti ufficiali). La scelta (non supportata all'inizio del negoziato dall'Italia) di prevedere la tessera anche per i professionisti delle professioni non regolamentate permetterà una visibilità maggiore di tali professionisti, con indubbio vantaggio per il consumatore.

Il testo definitivo della direttiva, su richiesta dell'Italia, ha introdotto il Considerando "30": l'Italia aveva più volte evidenziato che l'impossibilità di poter chiedere date e luoghi della prestazione temporanea e occasionale impedisce la verifica della effettiva temporaneità della prestazione stessa. Il problema era stato evidenziato soprattutto con riferimento alla professione di guida turistica, considerata l'impossibilità di controllare tutti i numerosi professionisti che si spostano sul nostro territorio. La Commissione, considerata la giurisprudenza della Corte di giustizia sul punto (che impedirebbe qualsiasi richiesta preventiva di date o luoghi) ha infine accettato di inserire nella nuova direttiva un apposito considerando con riferimento alle sole professioni a carattere stagionale. Il considerando n. 30 chiarisce che lo Stato membro ospitante può richiedere una volta l'anno informazioni relative al servizio prestato sul suo territorio, nel caso in cui tali informazioni non siano state già comunicate volontariamente dal prestatore.

Nel testo, frutto di stretto coordinamento con le amministrazioni nazionali italiane, è stata eliminata la disposizione, presente nella proposta della Commissione e accettata dal Parlamento europeo, che consentiva l'ingresso in prestazione temporanea al professionista senza la dimostrazione di alcun periodo di esperienza professionale nel caso lo stesso professionista accompagnasse nello Stato ospitante i destinatari del servizio. Come compromesso è stato ridotto ad un anno il periodo di esperienza professionale di due anni precedentemente previsto nel caso di provenienza del prestatore da uno Stato membro che non regola la professione esercitata dallo stesso.

La nuova direttiva prevede che saranno sottoposte a riconoscimento in base alla direttiva e non più al Trattato le formazioni che si situano anche a più di un livello di differenza rispetto alla formazione nazionale. Grazie alla negoziazione effettuata dall'Italia, le Autorità competenti (e non quindi il richiedente come previsto ora dalla norma) potranno scegliere il tipo di misura compensativa (tirocinio o prova attitudinale) da applicare nell'ipotesi in cui la differenza tra la

formazione del richiedente il riconoscimento della qualifica professionale e quella prevista dallo Stato membro ospitante per il conseguimento della qualifica sia di due livelli inferiori alla formazione dello Stato ospitante. Inoltre, nel caso la formazione del richiedente sia classificata al livello a) dell'articolo 11 e si chiede il riconoscimento per una qualifica di livello d) è stato accettato che lo Stato membro ospitante possa richiedere una prova attitudinale accompagnata anche da un tirocinio.

Infine, è stato accettato l'emendamento italiano (introdotto al par. 2 dell'articolo 27) che consente il riconoscimento automatico ai medici italiani che hanno cominciato la loro specializzazione dopo il 31 dicembre del 1983 e prima del primo gennaio 1991 e che abbiano maturato sette anni di esperienza professionale consecutiva nei dieci anni precedenti la richiesta di riconoscimento. Prima di tale introduzione, questa specifica categoria di medici veniva riconosciuta sulla base del c.d. Sistema Generale e quindi con applicazione di misure compensative.

I vantaggi in termini di raggiunta maggiore mobilità dei professionisti, soprattutto con riferimento alla tessera professionale, saranno misurabili monitorando i dati, anche mensili, sulla mobilità per singola professione e confrontandoli con gli attuali; l'amministrazione dovrà procedere ad un positiva modernizzazione, anche culturale, grazie al necessario utilizzo della rete telematica IMI e alla necessità di accelerare le procedure per la tessera professionale, visto anche l'introduzione del silenzio-assenso in caso di non decisione da parte della amministrazione.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Tutte le attività che richiedono il possesso di una qualifica professionale potranno beneficiare delle disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche sia in caso di prestazione temporanea o occasionale sia in caso di stabilimento.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

Il meccanismo di rilascio della tessera professionale europea eliminerà gli oneri a carico del richiedente, in quanto molti documenti richiesti dallo Stato membro nel quale il richiedente intende spostarsi saranno certificati direttamente dallo Stato membro di origine, quindi anche senza le necessarie traduzioni linguistiche. Le autorità competenti non potranno richiedere documenti di cui l'amministrazione sia già in possesso. Per il rilascio della tessera professionale europea i richiedenti dovranno sostenere costi amministrativi di segreteria, che saranno determinati, sulla base del costo effettivo del servizio, con successivi decreti dei Ministri competenti.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione delle nuove norme. Le autorità competenti per i riconoscimenti delle qualifiche professionali sono dotate di risorse umane e tecnologiche adeguate per cpletare i compiti ad esse assegnati; sarà loro richiesta una diversa modalità di cooperazione all'interno dell'amministrazione italiana e nel rapporto con le autorità competenti degli Stati membri.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

In merito alla concorrenza la semplificazione delle procedure, l'assistenza ai professionisti e le nuove modalità di riconoscimento mediante rilascio della tessera professionale favoriranno la mobilità, anche temporanea, dei professionisti. Le nuove modalità di riconoscimento e i nuovi strumenti previsti, quali il meccanismo di allerta, il collegamento con lo sportello unico della direttiva servizi, le nuove funzionalità della rete IMI avranno come risultato un'indubbia modernizzazione della pubblica amministrazione.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono tutte le amministrazioni/Enti che hanno competenza in merito ai riconoscimenti delle qualifiche professionali: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero della giustizia, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'interno, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Sono responsabili anche gli Ordini e i Collegi professionali, per le competenze loro attribuite in ordine al meccanismo di allerta e alle informazioni sulle sanzioni disciplinari.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Il decreto legislativo sarà pubblicato sul sito del Governo e del Dipartimento per le politiche europee; la tessera professionale europea è stata già oggetto di apposito Convegno presso la PCM, in collaborazione con la Commissione europea. Come previsto dalla normativa europea, tutte le informazioni relative alle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali o di richiesta delle prestazioni ai servizi e alla tessera professionale europea saranno disponibili attraverso il punto singolo di contatto (impresainungiorno.it). Il Dipartimento per le politiche europee ha inoltre pubblicato, anche on line, la nuova guida all'utente per il riconoscimento delle qualifiche professionali contenente tutte le novità introdotte. La Guida è stata inviata al Parlamento e distribuita al Forum PA. Iniziative di informazioni ulteriori sono allo studio nell'ambito del Piano di comunicazione 2016 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche europee.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Tutti i casi di riconoscimento delle qualifiche professionali che generano criticità sono esaminati dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee, che ha il compito di Coordinatore nazionale per l'attuazione della direttiva 2013/55/UE, registrato anche sulla rete IMI con tale funzione. I Punti di contatto per il riconoscimento delle qualifiche professionali forniscono informazione e assistenza ai cittadini. La rete Solvit riceve le denunce dei cittadini in caso di

criticità nell'attuazione della normativa da parte delle amministrazioni competenti per i riconoscimenti professionali. La Presidenza del Consiglio, DPE, parteciperà ai tavoli della Commissione europea finalizzati a verificare eventuali problemi di attuazione della direttiva. L'apposito Gruppo di Coordinatori nazionali, istituito dalla Commissione europea con Decisione del 2007, continuerà a riunirsi per seguire l'attuazione della nuova direttiva.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio. Tuttavia, la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), che ha conferito la delega legislativa per il recepimento della direttiva, richiama l'articolo 31 della L. 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede la possibilità di adottare, entro 24 mesi dall'adozione del decreto legislativo di recepimento, disposizioni integrative e correttive. Le disposizioni del presente provvedimento traspongono nell'ordinamento nazionale disposizioni europee. Se saranno assunti in sede europea ulteriori provvedimenti in materia, si procederà ad una revisione della normativa nazionale di settore, ma tutte le disposizioni introdotte sono state esaminate con le amministrazioni competenti (e con esito negativo) ai fini della valutazione di eventuali interventi normativi di attuazione.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Verranno monitorati i dati relativi alle richieste di mobilità, in entrata ed in uscita, dall'Italia, per ciascuna professione e valutato l'impatto dei nuovi istituti introdotti in termini di agevolazione della mobilità stessa. In particolare verrà monitorato l'utilizzo del nuovo strumento della tessera professionale europea e le richieste di accesso parziale. Verrà, anche attuato un monitoraggio sull'attività delle amministrazioni competenti in riferimento alle nuove procedure. Saranno monitorati i casi di rilascio della tessera professionale europea con silenzio-assenso, al fine di esaminare eventuali necessità di riorganizzazione procedurale degli Uffici.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva. Le modifiche introdotte nell'ordinamento nazionale hanno il medesimo tenore e contenuto, anche nella formulazione, delle disposizioni della direttiva, la quale, peraltro, non prevede opzioni da esercitare da parte degli Stati membri.